

Unione Montana Gran Paradiso
Comuni di Alpette, Ceresole Reale, Locana,
Ribordone e Sparone
10080 – LOCANA (TO)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO:

Verbale n. 4
del 17/04/2026

Prima variazione al Bilancio di Previsione 2026/2028 – approvazione

L'anno 2026, il giorno 17 del mese di aprile, l'organo di revisione economico finanziaria ha esaminato la documentazione messa a disposizione dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di variazione al bilancio di Previsione indicata in oggetto (1° variazione).

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Vista la documentazione acquisita agli atti dall'ufficio:
- proposta di deliberazione del Consiglio n.10 del 15/04/2026;
- allegati alla delibera (Peg - Entrate/Spese)

Viste in dettaglio le variazioni apportate alle varie voci di entrata e uscita meglio specificate negli allegati alla proposta di delibera.

Rilevato che l'Avanzo 2025 ammonta ad € 116.593,10 parte accantonata, € 75.117,41 parte vincolata, € 14.268,25 parte investimenti, ed € 123.538,55 parte disponibile;

Richiamato l'art.187 del T.U. enti locali dove al comma 2 indica " La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità : a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l'estinzione anticipata dei prestiti;

Visto l'art.187 del T.U. enti locali comma 3 bis, che recita "L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193";

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui agli articoli 49 e 153 del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che le variazioni di entrata e di spesa sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;

Accertato il rigoroso rispetto degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Preso atto che, per quanto variato, si è proceduto a variare il DUP relativamente alle parti interessate;

Verificato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come disciplinato dalla normativa vigente;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento unionale di contabilità;

ESPRIME

per quanto di competenza, parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione del Consiglio dell'Ente avente ad oggetto la variazione al Bilancio di Previsione 2026/2028, relativamente alla congruità, coerenza e attendibilità contabile, sulla base di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel e dal principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

Torino, 17/04/2026

L'organo di revisione
(Cavallo Dott.Claudio)

.....